



SECRETARIA REGIONALE LOMBARDA



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio I Affari Generali

REGOLE SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ARBITRALE REGIONALE (modifica del punto 16)

1. La Commissione è competente per la soluzione dei conflitti (art. 3 comma 16 ANQ) intauratisi in applicazione degli accordi sottoscritti. E' altresì competente per la valutazione in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati al Protocollo d'Intesa Regionale e ai principi dettati dall'A.N.Q. (art. 3 comma 15).
2. Per entrambe le ipotesi, l'attivazione della Commissione Arbitrale dovrà essere richiesta per iscritto dai rappresentanti regionali di almeno una delle OO.SS. firmatarie dell'ANQ o da uno dei suoi Componenti (art. 3 comma 16 ANQ).
3. L'ammissibilità di una richiesta di attivazione è subordinata all'indicazione, in maniera chiara e puntuale, dei fatti e degli elementi di diritto (riferibili, questi ultimi, esclusivamente alle previsioni dell'AQN, PIR e PIL) sui quali si fonda e, alla stessa, dovrà essere allegata la documentazione a supporto delle motivazioni, elencata e puntualmente descritta in calce. Sempre agli stessi fini, nel caso di attivazione della Commissione per la soluzione dei conflitti (comma 16° art. 3 ANQ), occorre che il proponente dimostri l'instaurazione del conflitto a livello locale con la Direzione in merito all'applicazione degli Accordi.
4. L'ufficio del Provveditorato qualora ritenga quanto prodotto con la richiesta non sufficiente per una corretta istruttoria, ne chiederà al Proponente l'integrazione, specificandone le carenze da colmare e assegnando un termine di 7 giorni per provvedervi.
5. Sempre a fini di ammissibilità, la richiesta di attivazione dovrà poi pervenire al Provveditorato entro 30 giorni dall'insorgere del conflitto o da quando il conflitto è noto al Proponente, ovvero dalla sottoscrizione dell'Accordo locale.
6. La Commissione si esprimerà per l'inammissibilità, altresì, qualora sul conflitto o accordo locale oggetto della richiesta si sia già espressa e non sussistano elementi nuovi e sopravvenuti, che non possono consistere nella mera inadempienza alla precedente delibera e che è onere del Proponente dimostrare con idonea documentazione.
7. L'Ufficio, inoltre, prima di procedere alla convocazione, qualora ritenga che sulla questione oggetto della richiesta di attivazione sia cessata la materia del contendere, per sopravvenuti provvedimenti dell'Amministrazione o per mutamenti della situazione di fatto, procederà a darne comunicazione al Proponente che se ritiene siano ancora sussistenti i presupposti dovrà ribadire, per iscritto la richiesta di attivazione esplicitando e documentando le ragioni a sostegno della persistenza del conflitto.
8. L'istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione, ed entro i successivi 15 giorni il Presidente convocherà la Commissione avendo cura di trasmettere gli atti almeno 7 giorni prima della convocazione.

USCC

FASCIO



Handwritten initials and scribbles on the left margin.

Handwritten notes and initials on the left margin.

Handwritten initials in a circle on the left margin.

Handwritten initials 'Usc' and a signature at the bottom left.

Handwritten initials 'FN SCISL' and a signature at the bottom center.

Handwritten number '2' on the right margin.

Handwritten text 'SARE' and 'SUN' on the right margin.

Large handwritten signature on the right margin.

Handwritten initials 'Usc' on the right margin.

9. **La convocazione riguarderà il solo Componente Titolare. Sarà cura e onere di quest'ultimo, e dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, comunicare all'Ufficio l'eventuale impossibilità a partecipare nel giorno della convocazione, mettendo, nel contempo, il proprio Sostituto nominato nelle condizioni di partecipare alla riunione con contezza di tutta la documentazione.**
10. **In considerazione delle possibili incompatibilità su casi concreti e della partecipazione degli stessi in ragione dell'appartenenza all'Amministrazione, per la convocazione dei Componenti di Parte Pubblica sarà cura dell'Ufficio del Provveditorato assicurarsi che la partecipazione degli stessi avvenga nel pieno rispetto della pariteticità della Commissione rispetto ai componenti di P.S. di volta in volta presenti. Non possono essere nominati componenti di Parte Pubblica dipendenti che rivestono cariche sindacali.**
11. **Eventuali richieste di rinvio delle riunioni convocate potranno essere accolte solo in presenza di fondati e documentati motivi.**
12. **Al fine di garantire funzionalità e speditezza dell'operato della Commissione, la stessa si riunirà per due volte al mese e nel corso di ciascuna riunione potranno essere trattati un massimo di 5 casi.**
13. **Le riunioni della Commissione sono presidute dal Provveditore o da un Dirigente delegato, avendo cura di assicurare il ruolo di terzietà che gli è proprio, astenendosi dall'entrare nel merito del petitum e dal prender quindi le parti in favore dell'una o dell'altra posizione che si dovesse formare nel corso dell'esame sui casi, e, ovviamente, dall'esprimere il voto.**
14. **Il Presidente, all'apertura della riunione, dopo aver verificato la regolare composizione della Commissione e sintetizzato il caso, affronterà le questioni preliminari di ammissibilità e competenza, rilevate dall'ufficio o prospettate da taluno dei Componenti.**
15. **Ritenuta la propria competenza e valutata l'ammissibilità della richiesta di attivazione, la Commissione procede all'esame nel merito del caso, invitando il Componente in rappresentanza dell'O.S. proponente a formulare eventuali ulteriori osservazioni e aprendo il caso alla discussione collegiale. Al termine di tale fase provvederà, sintetizzando le posizioni emerse nel corso della discussione, a proporre la delibera finale sulla quale esprimere la propria posizione. Nel caso di motivata astensione dal voto di uno dei Componenti, le maggioranze si formeranno su tutti i presenti, compreso l'astenuto quindi, e senza procedere ad alcuna modifica della composizione della Commissione.**
16. **La delibera della Commissione è valida se sulla stessa si forma una maggioranza di almeno due terzi dei Componenti presenti. Qualora tale quorum non venisse raggiunto, il Presidente, una volta ultimati i casi previsti all'ordine del giorno, rimette ai componenti della Commissione quelli sui quali non si è raggiunta la predetta maggioranza per una nuova votazione nella medesima giornata e, in tale sede, la delibera sarà validamente adottata a maggioranza.**
17. **Le delibere della Commissione sono immediatamente esecutive e l'eventuale ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale avverso le stesse non ne sospende l'esecuzione.**
18. **Le delibere sottoscritte dal Presidente e dai componenti della Commissione Arbitrale vengono recepite ed adottate mediante provvedimento del Sig. Provveditore entro 10 giorni e trasmesse dall'Ufficio per le Relazioni Sindacali ai Responsabili di quegli Uffici periferici dell'Amministrazione che hanno l'obbligo di ottemperare immediatamente, contestualmente verranno inoltrate per opportuna conoscenza alle strutture periferiche.**
19. **Tutte le comunicazioni relative alle attività della Commissione Arbitrale Regionale sono trasmesse anche ai componenti supplenti di parte pubblica e sindacale.**

f.g.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia

Ufficio I Affari Generali

Sezione I – Settore V Relazioni Sindacali

Prot. n. **8694** /UAG

Milano, lì 11 febbraio 2020

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria
Direzione Generale del personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali
Roma

Ai Componenti della
Commissione Arbitrale Regionale
Art. 3, comma 14, A.Q.N.

Alle **Direzioni** degli
Istituti Penitenziari della
Regione Lombardia
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento sul corretto funzionamento della Commissione Arbitrale Regionale della Lombardia (aggiornato con le modifiche deliberate dalla Commissione in data 28 gennaio 2020). Trasmissione testo.

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette il Regolamento sul corretto funzionamento della Commissione Arbitrale Regionale della Lombardia modificato in data 28 gennaio 2020

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Provveditore Regionale
Pietro Buffa